

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1970

(49^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale » (781):

PRESIDENTE	Pag. 685, 686, 687, 688
CORRIAS Efisio	687
FORTUNATI	686, 687, 688
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	686, 687, 688
SOLIANO	686
ZUGNO, relatore	686, 688

Discussione e approvazione con modificazione:

« Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - I.D.A.) » (905):

PRESIDENTE	683, 685
BELOTTI	684
FORTUNATI	684
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per il tesoro	685
SEGNANA, relatore	683, 684, 685

Discussione e approvazione:

« Abolizione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole » (1037) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 678, 681, 683
BELOTTI	681
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze	682
BUZIO	679
FORTUNATI	680, 681
SOLIANO	679
TRABUCCHI	679, 680, 681

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albertini, Baldini, Banfi, Belotti, Borsari, Buzio, Cerri, Corrias Efisio, Cuzari, De Luca, Fada, Fortunati, Franza, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos e Zugno.

Intervengono i sottosegretari per le finanze Borghi e per il tesoro Picardi e Schietroma.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abolizione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole » (1037)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore, e di cui do lettura:

Articolo unico.

È abrogata la legge 27 maggio 1959, n. 360, e successive modificazioni.

Il disegno di legge n. 1037 è stato trasmesso al Senato il 29 dicembre 1969 ed è stato assegnato alla nostra Commissione nel gennaio successivo. Esso ha per oggetto l'abolizione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole. Con legge 27 maggio 1959, n. 360, fu istituito un diritto erariale di lire 5 per ogni metro cubo di gas metano destinato al caricamento delle bombole, in aggiunta all'imposta erariale. La ragione dell'istituzione di questo diritto fisso di 5 lire al metro cubo, come chiarì la relazione governativa al disegno di legge n. 491, presentato il 21 aprile 1959, consisteva nella necessità di perequare tributariamente i vari carburanti impiegati nell'autotrazione. Si diceva in quella relazione che il carico tributario aveva raggiunto, in rapporto al prezzo di vendita, percentuali assai superiori per la benzina, il gasolio e i gas di petrolio liquefatto nei confronti di quelle per il gas metano. Perchè gli onorevoli colleghi possano farsi un'opinione precisa della differenza di incidenza dei tributi, chiarirò che, mentre per il gas metano l'incidenza era del 3 per cento, per la benzina era del 71 per cento, per il gasolio del 67 per cento e per i gas di petrolio liquefatto del 27 per cento.

La stessa relazione governativa d'allora — molto ampia e della quale taluni passi sono stati testualmente riportati nella relazione che accompagna il disegno di legge ora in esame — precisava che tale divario non doveva essere, però, eliminato, ma soltanto attenuato, in quanto il gas metano era di uso assai più scomodo degli altri carburanti, dovendo essere compresso in bombole a 200 atmosfere, gran parte delle quali conteneva l'equivalente energetico di 9 litri di benzina soltanto. La relazione concludeva appunto col proporre, ai fini di attenuare il divario, un diritto fisso di 5 lire al metro cubo di gas metano compresso.

L'esperienza ha indotto ora a rivedere quei concetti, in quanto, come è anche detto nella relazione governativa al disegno di legge in esame, il ricavato di questo diritto erariale non pareggia neanche le spese della vigilanza, particolarmente onerosa, in quanto l'accertamento dei consumi di gas metano riesce molto difficile. Nella relazione, a questo proposito, si dice, infatti, che la misurazione del consumo di gas metano confezionato in bombole avviene attraverso speciali apparecchiature, costituite in genere da contatori venturimetrici, i quali, però, all'atto pratico, ogni volta che la pressione non raggiunge un determinato valore, il che può avvenire per vari motivi, non registrano che in modo inadeguato l'erogazione.

Va inoltre tenuto presente che con la legge 13 luglio 1960, n. 661, il diritto erariale di 5 lire al metro cubo fu ridotto, limitatamente per quello destinato all'autotrazione, a lire 3. Fu inoltre concessa, sempre con la stessa legge, la restituzione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole, destinato, mediante carri detti bombolai — quanti graziosi vocaboli stanno entrando nella nostra lingua! — alle aziende distributrici del gas per l'immissione nelle reti cittadine in comuni non serviti da metanodotti.

Il gettito di questo diritto erariale, che nel primo anno successivo alla sua istituzione, il 1960, fu di circa 600 milioni, è andato riducendosi sino ad essere pari, nel 1966, e 290 milioni circa, per toccare infine punte ancora più basse negli anni seguenti. Va anche considerato che il gettito è desti-

nato a diminuire sempre di più, perchè gli autocarri che funzionano a gas metano sono sempre in minor numero, in quanto il parco di questi veicoli è composto di vecchi automezzi, per lo più residuati di guerra. Si aggiunga, inoltre, che le stazioni di compressione sono in genere dislocate a notevole distanza tra loro e che le industrie private e pubbliche non ritengono utile migliorare la rete di distribuzione del gas metano, perchè i consumatori, che si servono, come ho detto, di vecchi automezzi per lo più residuati di guerra, sono in via di esaurimento. Per quanto riguarda poi il rimborso del diritto erariale alle aziende distributrici di gas nelle reti cittadine, che prelevano il gas attraverso i carri bombolai, va rilevato che i relativi conteggi sono estremamente laboriosi e richiedono un notevole impiego di personale da parte degli UTIF, cui sono affidati i compiti di accertamento.

Per tutti questi motivi si ritiene conveniente l'abolizione del diritto erariale in questione, che fornisce un gettito di poco superiore ai 280 milioni di lire, destinato, secondo le previsioni, a ridursi ulteriormente.

Secondo una lata interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, abolendo una imposta, bisognerebbe precisare la relativa copertura. È evidente, però, che questo principio va applicato *cum grano salis*: con una entrata fiscale prevista per il 1970 in oltre 10.000 miliardi di lire, soggetta a variazioni, quindi, in dipendenza dell'andamento dei tributi, che possono arrivare ad un ordine di grandezza non lontano dai 1.000 miliardi di lire, è chiaro che non è necessario prevedere una copertura per l'abolizione di una imposta che determinerebbe una minore entrata per un valore inferiore ai 300 milioni e per il cui accertamento è richiesto un impiego di personale che supera largamente come spesa tale cifra. La considerazione della copertura avrebbe ragione di sussistere soltanto in un quadro di dimensioni maggiori.

Per tutto quanto ho riferito invito gli onorevoli commissari a voler dare la loro approvazione al disegno di legge, e aggiungo che alla Camera dei deputati esso è stato approvato senza discussione.

B U Z I O . Mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

S O L I A N O . Mi dichiaro in linea di massima favorevole al disegno di legge, ma le ragioni che hanno indotto il Ministro delle finanze dell'epoca alla presentazione del provvedimento non possono non indurci ad alcune riflessioni. Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria abbiamo non soltanto questo, del diritto erariale sul gas di metano, ma diversi altri tributi, la cui esazione e il cui accertamento hanno un costo sproporzionato all'introito. Sarebbe quindi necessario che tutta questa materia fosse rivista e che non ci si limitasse alle poche revisioni che ci saranno nel quadro della riforma tributaria; dico poche revisioni, perchè personalmente non credo molto all'attuale proposta di riforma. Ciò che non mi spiego e che è criticabile è che si continui a procedere, a questo proposito, con disegni di legge frammentari, senza avere una visione organica del complesso degli adempimenti a cui l'amministrazione finanziaria è tenuta, che permetta di giungere ad un riassetto che rappresenti un serio passo in avanti e che si tradurrebbe in un vantaggio per l'economia dell'amministrazione e dei cittadini.

Questa, pertanto, può essere l'occasione per un momento di riflessione da parte nostra e dovrebbe servire a invitare il Governo a meditare sulla opportunità di una visione globale di alcune anticaglie che, purtroppo, occorre ancora conservare all'interno dell'Amministrazione finanziaria, e cerchi di risolvere interamente il problema.

T R A B U C C H I . In via di massima sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Tuttavia, non posso non domandare soprattutto al rappresentante del Governo quali saranno le conseguenze di questo provvedimento — che non è nato certamente dal desiderio del Ministro delle finanze di introitare 280 milioni in meno, ma da qualche cosa che c'è sotto e che noi più o meno non conosciamo — nel complesso del settore dei carburanti. Perchè è fuori di dubbio che la tassazione fu introdotta —

come precisava molto bene il relatore — non tanto per provocare un gettito, quanto per ragioni economiche: ossia, per equilibrare il costo del consumo del metano con quello del gas di petrolio liquefatto meglio conosciuto come GPL, e della benzina. Evidentemente, allora, l'effetto si produsse, tanto è vero che ne risultò ridotto il consumo del metano a favore degli altri tipi di carburante. Che cosa può significare oggi l'abolizione di questo diritto? Semplicemente il desiderio di aiutare coloro che ancora possiedono dei vecchi macchinoni (ma non ci credo tanto); oppure che, come conseguenza, si avrà poi la riduzione dell'imposta sul GPL.

Può anche darsi, però, che il provvedimento sia connesso col mercato delle automobili, nel senso che si vogliono aumentare le possibilità di uso delle macchine più vecchie e di maggior cilindrata, prima che vadano perdute, anche in relazione alla scarsa produzione italiana di macchine nuove che si deve tuttora registrare. Può darsi inoltre che vi siano sotto altre ragioni.

Non è, quindi, che il disegno di legge in sé mi soddisfi, e vorrei che il rappresentante del Governo assicurasse con sincerità e semplicità che le mie apprensioni sono ingiustificate perchè il provvedimento non persegue fini nascosti. Può anche darsi che il concetto economico che l'ha ispirato sia buono, non è detto che sia per forza cattivo; ma è necessario che lo si sappia, perchè — come obiettava il senatore Soliano — se diamo vita ad un provvedimento settoriale, immancabilmente mettiamo in movimento anche i settori vicini: ed allora occorre sapere che cosa avverrà anche in essi.

Desidero aggiungere un'altra osservazione. Quando fu imposto questo tributo vi era effettivamente la necessità di impedire la diffusione dell'uso del gas metano. Ma c'era anche il pericolo dell'uso delle bombole: difatti, avvalendosi della giustificazione della riscossione dell'imposta, gli uffici distributori del gas effettuavano il controllo della perfetta chiusura delle bombole. Non vorrei che, venendo ora meno la giustificazione della riscossione dell'imposta, ci si proponesse l'istituzione di un corpo di controllori, in-

caricato di svolgere un servizio che comunque va espletato se non si vuole che il metano possa essere posto in bombole non sufficientemente chiuse e controllate, con le conseguenze facilmente intuibili.

Si tratta, in conclusione, di una serie di chiarimenti che gradirei avere, senza con questo alimentare l'impressione che nutra delle particolari ragioni di ostilità nei confronti del disegno di legge. Anzi, sono d'accordo col Presidente relatore che, agli effetti delle entrate dello Stato, l'imposta che andiamo ad abolire ha lo stesso significato di un filo per un vestito o di un pelo per una coda di cavallo: l'uno e l'altra restano tali, pur perdendo un filo o un pelo.

F O R T U N A T I . Come viene distribuito il gas liquido?

T R A B U C C H I . Normalmente col cambio delle bombole, attraverso i servizi di riempimento con colonnine.

F O R T U N A T I . Il problema non ha importanza dal punto di vista fiscale. Non sono, invece, rimasto convinto degli altri argomenti addotti nella relazione scritta. Lunedì sono arrivato dalla stazione con una 1100 nuovissima che andava a metano. Quindi non è vero che vadano a metano solo i macchinoni vecchi, ma è vero che molti utilizzano il metano anche per macchine nuove in quanto il costo rispetto alla benzina è di circa un terzo.

T R A B U C C H I . Adesso anche meno. Ad ogni modo sono a metano quasi tutti i taxi.

F O R T U N A T I . Nè è da dire che le prestazioni siano inferiori: sono andato al Passo Sella con un'automobile a metano e ci sono arrivato benissimo. Probabilmente c'è invece da notare che le stazioni sono scarse e lontane dai centri urbani, per cui sorgono problemi di rifornimento. Comunque, quello che non mi spiego è il significato del primo periodo della relazione scritta, in cui è detto che la legge 27 maggio 1959, n. 360, istituì un diritto erariale in aggiunta

all'imposta erariale. Poichè l'articolo unico in esame dice: « È abrogata la legge 27 maggio 1959, n. 360, e successive modificazioni », significa che si intende abolire il diritto ma non l'imposta erariale.

T R A B U C C H I . Certo, in quanto l'imposta colpisce tutto il gas metano, non solo quello compresso in bombole.

F O R T U N A T I . Come si paga l'imposta sul metano?

T R A B U C C H I . In abbonamento.

F O R T U N A T I . Che cosa c'entrano allora i contatori venturimetrici se si tratta di un diritto aggiunto ad un'imposta pagata in abbonamento?

P R E S I D E N T E , relatore. Il motivo è spiegato nella stessa relazione scritta: « Le vigenti disposizioni stabiliscono che il gas metano confezionato in bombole deve essere misurato da apposite apparecchiature di misura accettate dall'Amministrazione finanziaria e condizionate con adeguati suggellamenti. Tali apparecchiature sono costituite, in genere, da contatori venturimetrici, così detti dal nome dell'inventore. All'atto pratico essi devono funzionare spesso in particolari condizioni che invalidano le misurazioni stesse. Ciò è dovuto sia al valore talvolta relativamente basso della pressione, nel caso (frequente del resto) di assorbimenti intermittenti, sia, infine, per i bruschi arresti di erogazione dovuti talvolta ai cosiddetti tappi di condensa. L'accertamento dei consumi di gas imbombolato, non potendosi basare sui risultati dei misuratori, deve essere determinato indirettamente, attraverso registrazioni delle vendite, indagini e così via. Si tratta, comunque, di accertamenti laboriosi e non certo redditizi data la modestia dei gettiti che ne derivano allo Erario ».

B E L O T T I . Mi pare che le considerazioni giustissime del senatore Trabucchi relative al trattamento comparativo del gas di petrolio liquefatto rispetto al metano in

bombole siano illuminanti. Infatti, come dice la stessa relazione scritta, all'impoverimento del gettito del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole ha contribuito anche la maggior diffusione del gas di petrolio liquefatto nel settore dell'autotrazione, agevolata dal regime fiscale comparativamente più favorevole. Si spiegherebbe così la notevole diminuzione nel consumo di gas metano compresso in bombole, spiegazione che mi pare vada al di là della scomparsa degli autocarri residuati di guerra e delle antiquate vetture di grossa cilindrata.

Aderisco anche alla considerazione fatta dal relatore secondo cui si tratta di un tributo antieconomico, in quanto il gettito non compensa certamente le spese che l'autorità finanziaria incontra per far attuare il necessario controllo. Anche perchè i contatori venturimetrici servono fino ad un certo punto, in quanto non offrono garanzia di misurazione. Quindi, il tributo viene determinato indirettamente, attraverso la registrazione delle vendite con accertamenti laboriosi e non certo redditizi.

Mi pare che questa considerazione, assieme a quella che si tratta di un prodotto povero, il cui consumo è andato rapidamente riducendosi, mentre permangono le difficoltà di accertamento, sia determinante per indurci a essere favorevoli all'abolizione del tributo.

Pertanto, aderisco anche alla considerazione fatta dal senatore Soliano. Ci sono, infatti, anche altri settori fiscali in cui rimane insoluto il problema della economicità dei tributi. Ragione per cui un esame, da parte del Ministero, anche di altre situazioni analoghe è assolutamente consigliabile.

Dopo queste considerazioni, che non sono altro che una modesta sottolineatura di alcuni punti della relazione scritta del resto già richiamati dal Presidente, mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E , relatore. Il senatore Soliano ha colto giustamente l'occasione di questo piccolo assestamento della nostra legislazione fiscale per lamentare il fatto che da troppo tempo si procede con dei piccoli prov-

vedimenti e con ritocchi in più o in meno, senza una visione organica, che è invece assolutamente necessaria, perchè è chiaro che, ogni volta che si modifica un tributo, evidentemente si dà luogo anche a certi squilibri nei settori vicini a quel tributo. Tutto ciò è perfettamente vero ed è criticabile, ma non toglie che il disegno di legge rappresenti un lodevole intento dell'amministrazione. È indubbio che il personale in servizio presso l'Amministrazione delle finanze, soprattutto per quanto si riferisce agli uffici tecnici, è scarso e che in questi ultimi tempi la Guardia di finanza ha dovuto far fronte ad un lavoro crescente in molti settori: l'abolizione di questo tributo permetterà pertanto di adibire alcuni dipendenti a servizi più proficui, con un evidente vantaggio economico per l'Amministrazione finanziaria. Dunque, le considerazioni avanzate dal senatore Soliano valgono in linea generale, ma non tolgono alcun valore alla praticità e all'utilità del provvedimento.

Il senatore Trabucchi ha fatto un processo alle intenzioni del legislatore e si è chiesto se le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge siano veramente quelle indicate nella relazione o se ve ne fossero delle altre. Ho già detto che la relazione governativa al disegno di legge è pregevole; certo è, però, che, nello spiegare perchè fu istituito circa dieci anni fa questo tributo e perchè ora si intende sopprimerlo, la vecchia relazione, quella di dieci anni fa, è stata utilizzata solo in parte e quindi può sorgere qualche dubbio. Quando nella relazione si legge: « Fin dalla presentazione del disegno di legge che istituì il cennato diritto erariale il Governo dichiarò, nella relazione, che il metano era un carburante povero, di antieconomica utilizzazione, che doveva essere favorito nel consumo perchè di intera produzione nazionale », parrebbe di dover concludere: ma allora perchè questo tributo fu istituito? Perchè, come ho già detto, vi era la necessità di una certa perequazione dei tributi sui carburanti.

Ora questo motivo della perequazione non sussiste più, dato l'esiguo consumo di gas metano confezionato in bombole per l'au-

totrazione. Infatti il volume dei consumi di questo carburante, che nel 1960 era di 197 milioni di metri cubi, nel 1966 è stato di 96 milioni di metri cubi; contemporaneamente la produzione di metano quest'anno ha sfiorato i 12 miliardi di metri cubi. Il volume del consumo per l'autotrazione rappresenta quindi meno dell'1 per cento del metano prodotto. Conseguentemente non posso non dar credito alle ragioni che il Governo ha addotto nel chiedere l'abolizione del tributo.

Quanto poi alla preoccupazione manifestata dal senatore Trabucchi che l'abolizione di questo tributo erariale non sia che il primo passo per giungere ad una riduzione dell'imposta di consumo sul gas di petrolio liquefatto, essa potrà essergli derivata dalla profonda conoscenza che ha dimostrato di avere in questa materia, ma niente autorizza noi legislatori a dare credito ad una ipotesi di questo genere. Comunque, il senatore Trabucchi può presentare, se lo ritiene opportuno, un ordine del giorno nel quale siano espresse le sue preoccupazioni. Nella mia qualità di relatore, io però devo affermare che le ragioni addotte dal Governo sono sufficientemente persuasive.

In merito a quanto sostenuto dal senatore Fortunati, che ci ha parlato di vetture nuove con motore alimentato a gas metano o misto, a me sembra che si tratti soltanto di un ritorno di fiamma — se così posso dire — irrilevante e che, quindi, le sue preoccupazioni non abbiano ragione di sussistere.

Concludo, ripetendo l'invito agli onorevoli commissari a voler dare la loro approvazione al disegno di legge per le ragioni che ho esposte.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio l'onorevole Presidente per l'ampia relazione che non abbisognerebbe di alcuna aggiunta. Desidero solo precisare, in ordine alle osservazioni formulate in particolare dai senatori Trabucchi e Fortunati, che da parte del Ministero delle finanze non vi è stata, nella redazione del disegno di legge in esame, alcuna intenzione nascosta di voler favorire il funzionamento delle automobili a metano, oltre tutto perchè la tecnica tende a produrre auto anche

di piccola cilindrata con forte compressione, onde garantire un'accelerazione più rapida. Con il funzionamento dei motori a metano, questo processo di rapida accelerazione è pressochè inesistente o comunque ridottissimo. Quindi, è da escludere che si favorisca la diffusione dell'impianto a metano sulle automobili.

Desidero che si tenga anche presente che quando il disegno di legge fu predisposto non era in atto il ritardo nelle consegne delle nuove automobili in conseguenza delle note vicende sindacali, cosa che invece oggi continua a verificarsi, perchè si ripercuote sulle forniture il ritardo nella fabbricazione.

D'altra parte, la riduzione del consumo, più che a seguito della scomparsa degli autocarri residuati di guerra o delle autovetture vecchie di grossa cilindrata, si verifica — come giustamente osservava il senatore Fortunati — per via della limitatezza della rete di distribuzione del metano. Ciò spiega perchè moltissimi conducenti di taxi, specie nella Emilia-Romagna e nelle Marche, affrontino una spesa e un ingombro maggiori — fattore quest'ultimo che riduce le possibilità di trasporto — onde predisporre le loro automobili al funzionamento sia col gas metano che con la benzina, in modo che nei lunghi percorsi procedono a benzina.

Si è anche avanzata l'ipotesi che il disegno di legge in discussione sia il preludio a ulteriori interventi nel settore del gas liquido. Allo stato delle cose sono in condizione di smentire che nella predisposizione del provvedimento vi fosse anche questo secondo fine.

Mi associo, poi, alle considerazioni fatte dal Presidente: siamo di fronte a una imposizione assolutamente antieconomica, il cui accertamento comporterebbe lo spostamento di personale che invece è molto più opportunamente utilizzato in altri settori, come quello della Guardia di finanza e così via.

Il senatore Soliano ha giustamente osservato che, procedendosi al riassetto della pubblica Amministrazione, sarebbe opportuno attuare anche quello del sistema fiscale del nostro Paese. Il problema è molto ampio; tuttavia un primo passo potrà essere

compiuto con la riforma tributaria, nel senso di dare organicità alla pubblica Amministrazione in questo settore, coordinando opportunamente l'azione delle singole Direzioni generali del Ministero delle finanze in modo da evitare iniziative strettamente settoriali che non hanno finora dato i risultati auspicati.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) » (905)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Disciplina di taluni rapporti derivanti dalla partecipazione all'Associazione Internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G N A N A, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che a tutti sia noto che esiste l'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), i cui scopi sono contenuti nell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1478: « Promuovere lo sviluppo economico, in modo particolare la produttività e un miglioramento nelle condizioni generali di vita delle popolazioni delle aree sottosviluppate ». In particolare, l'Associazione tende a concedere finanziamenti a particolari condizioni di interesse per la realizzazione di progetti di infrastrutture destinati ad un maggiore sviluppo delle attività economiche delle zone arretrate.

Il nostro Paese fu autorizzato a partecipare all'Associazione, sottoscrivendo una quota di capitale pari a 18.160.000 dollari. A titolo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

49ª SEDUTA (13 maggio 1970)

di curiosità, dirò che altri Stati, i quali insieme a noi fanno parte di altre organizzazioni internazionali, hanno sottoscritto quote di gran lunga maggiori. Ad esempio la Francia e la Germania ne hanno sottoscritto per 52.960.000 dollari; il Belgio, entità territoriale molto più piccola della nostra, 22.700.000 dollari. Per non parlare dell'Inghilterra, che ha sottoscritto 131.000.000 dollari.

Con la ricordata legge del 1962 furono fissate anche le modalità di versamento della quota da parte dell'Italia. All'articolo 3 l'impegno fu precisato nei seguenti termini: « In dipendenza dei versamenti relativi alla quota iniziale di partecipazione dell'Italia all'Associazione, stabilita in dollari USA 18.160.000, il Ministro del tesoro è autorizzato a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta all'uopo occorrente ed a rilasciare all'Ente medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza di lire 11.550 milioni ripartiti in corrispondenza dei versamenti che verranno effettuati all'International Development Association. Detti certificati sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttanti l'interesse al tasso che sarà stabilito dal Ministro medesimo, pagabile in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno a decorrere dall'esercizio 1962-63 ». I certificati, i loro interessi e gli atti ad essi relativi godono di determinate agevolazioni fiscali, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

La legge del 1962, peraltro, non provvede alla corresponsione degli interessi di preammortamento, relativi cioè al periodo tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei relativi certificati.

Il Ministero del tesoro ha inteso colmare questa lacuna, presentando questo disegno di legge, con il quale si corrisponde all'Ufficio italiano dei cambi l'interesse dell'1 per cento annuo anche per il periodo intercorrente tra la data dei versamenti all'IDA e quella dell'emissione dei relativi certificati di credito. Questo è quanto stabilito all'articolo 1.

Nell'articolo 2 è autorizzata la spesa, sino ad un ammontare di lire 5 milioni, per la stampa dei certificati da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato. All'articolo 3 si stabilisce che all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Concludo invitando gli onorevoli colleghi a voler dare la loro approvazione al disegno di legge.

F O R T U N A T I. Nel testo del disegno di legge non è specificato l'ammontare dell'onere.

S E G N A N A , relatore. È precisato nella relazione: si tratta di 377 milioni. È necessario specificarlo anche nel testo del disegno di legge.

F O R T U N A T I. Debbo manifestare anche un'altra preoccupazione: non vorrei che la Corte dei conti dovesse muovere dei rilievi, intendendo, per come è articolato il disegno di legge, che l'interesse dell'1 per cento debba essere corrisposto soltanto da ora in avanti e non anche per quanto si riferisce ai certificati già emessi.

B E L O T T I. Facendo parte della Commissione esteri, fui relatore del disegno di legge che autorizzò la partecipazione dell'Italia all'Associazione internazionale per lo sviluppo con una sottoscrizione di una quota di capitale pari a 18.160.000 dollari. Per evitare un eccessivo onere immediato a carico del bilancio dello Stato, con quel disegno di legge fu stabilito che le rate annuali sarebbero state anticipate all'IDA dall'Ufficio italiano dei cambi, il quale, a fronte di ogni versamento, avrebbe ricevuto dal Tesoro speciali certificati di credito, con la corresponsione di un interesse dell'1 per cento annuo. Premesso questo, non vi è dubbio che il disegno di legge oggi al nostro esame non rappresenta altro che la regolarizzazione interna sul piano finanziario di un obbligo internazionale. Ritengo però anch'io, condividen-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

49ª SEDUTA (13 maggio 1970)

do quanto già detto dal senatore Fortunati, che sia necessario precisare all'articolo 3 l'ammontare dell'onere.

SEGNANA, *relatore*. Condivido quanto sostenuto dai senatori Fortunati e Belotti e pertanto presenterò all'articolo 3 un emendamento tendente a precisare l'onere.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me pare che l'obiezione del senatore Fortunati, in merito ai rilievi che la Corte dei conti potrebbe muovere, non abbia ragione di sussistere, in quanto la dizione dell'articolo 1 è sufficientemente chiarificatrice della volontà del legislatore di riferirsi anche ai tempi trascorsi.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dall'onorevole relatore, tendente a precisare l'ammontare dell'onere in 377 milioni, come risulta dalla relazione, il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In corrispondenza delle cessioni di valuta effettuate dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478, e per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei rispettivi certificati, di cui all'articolo sopracitato, il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere con proprio decreto, all'Ufficio predetto, l'interesse nella misura dell'1 per cento annuo.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa, fino ad un ammontare massimo di lire 5 milioni, necessaria per la stampa da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato dei certificati di cre-

dito previsti dall'articolo 3 della legge 12 agosto 1962, n. 1478.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Segnana, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « All'onere », le altre « di 377 milioni ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale » (781)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che le Commissioni difesa e agricoltura hanno espresso parere favorevole, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del provvedimento.

ZUGNO, *relatore*. Il numero 5 dell'articolo 28 del codice penale stabilisce che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro Ente pubblico.

Con sentenza del 2 luglio 1968 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione per quanto attiene alle pensioni di guerra, così come aveva fatto in precedenza per le pensioni ordinarie, e, conseguentemente, degli articoli 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

Il disegno di legge in esame, proposto dal Ministro del tesoro di concerto con quello di grazia e giustizia, recepisce questa decisione, disponendo l'abrogazione dal 16 gennaio 1970 delle norme che nell'ordinamento delle pensioni di guerra prevedono la sospensione, la revoca o la riduzione dell'assegno a seguito di condanna penale.

FORTUNATI. Non si può procedere all'abrogazione di una norma fissando un limite: perciò anche la legge che stiamo per varare sarà dichiarata incostituzionale. Se una norma viene dichiarata incostituzionale lo è *ex tunc*.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità si esplicano dalla data di pronuncia della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. L'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che reca norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce, al terzo comma: « Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando, in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali ».

Mi ricordo la prolungata discussione che si svolse alla Camera su questa legge, che

finì per introdurre come ordinamento della Corte costituzionale non un principio demolitore di ogni effetto conseguito in forza di una norma dichiarata illegittima, ma un principio secondo cui le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione. Nel nostro caso, la decisione è del 19 luglio 1968. Non so quando ne sia avvenuta la pubblicazione: normalmente ciò si verifica entro il trentesimo giorno.

SOLIANO. La relazione scritta parla di sentenza depositata il 19 luglio 1968.

PRESIDENTE. Comunque è evidente che in ogni caso il disegno di legge stabilisce un'efficacia anteriore. Evidentemente ci si è voluti rifare a un periodo antecedente all'ultima legge sul riordinamento pensionistico, ossia alla n. 313 del 18 marzo 1968.

FORTUNATI. Supponiamo che la sentenza del 19 luglio 1968 della Corte costituzionale avesse definito illegittima una norma penale.

PRESIDENTE. Anche le conseguenze penali di una norma dichiarata incostituzionale cessano a tutti gli effetti.

FORTUNATI. Perciò, se una persona fu incarcerata per via dell'applicazione di una norma penale dichiarata illegittima, deve essere scarcerata. Quindi il valore della sentenza della Corte costituzionale è *ex tunc* non *ex nunc*. Infatti, se il valore della sentenza fosse *ex nunc*, il condannato che già si trova in carcere continuerebbe a rimanere.

PRESIDENTE. La legge sulle norme del funzionamento della Corte costituzionale parla di cessazione degli effetti di una condanna, non della condanna.

FORTUNATI. Occorre decidere il preciso significato dell'espressione « è applicata dal giorno successivo ». E comunque, se una sentenza della Corte costituzionale non

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

49ª SEDUTA (13 maggio 1970)

fa più applicare la legge dichiarata illegittima dal giorno successivo della sua pubblicazione, evidentemente la abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale deve avvenire a partire da una data successiva al 19 luglio 1968. Altrimenti ho ragione io che si tratta di una efficacia *ex tunc*.

P R E S I D E N T E. Niente impedisce al legislatore di stabilire un certo valore retroattivo di un beneficio.

F O R T U N A T I . Non sono contrario alla data del 19 gennaio 1968, anzi vado oltre, nel senso che, secondo me, ci si dovrebbe rifare addirittura al giorno in cui ebbe inizio la sospensione della pensione.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* La data del 16 gennaio 1968 è stata fissata in armonia con la decorrenza dei nuovi benefici contemplati dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento pensionistico di guerra, la quale non considerava già più come motivo di esclusione dal diritto a trattamento pensionistico di guerra le ipotesi delle condanne penali comuni e delle relative pene accessorie.

P R E S I D E N T E . Sul piano tecnico la scelta della data operata dal Governo è ineccepibile, essendo quella già fissata con la legge 18 marzo 1968, n. 313. Questa data inoltre va bene al di là del 19 luglio 1968, giorno del deposito della sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle norme concernenti la perdita del diritto alla pensione di guerra a seguito di condanna penale. Ma qui si pone anche un problema morale e sotto questo aspetto non vi è dubbio che l'esigenza prospettata dal senatore Borsari non può non essere condivisa. Queste norme avevano un manifesto carattere vessatorio e avrebbero dovuto essere abrogate ben prima che la Corte costituzionale ne dichiarasse l'illegittimità. Questo modo di procedere, per cui colui che era

stato in guerra e aveva acquisito, in conseguenza di ciò, il diritto ad un risarcimento, se poi si rendeva responsabile di un reato, veniva punito anche patrimonialmente e privato di un qualcosa che era suo, è cosa moralmente gravissima. Cittadini che avevano ben meritato dalla patria e che quindi erano titolari di una pensione di guerra, se successivamente condannati, oltre a subire la legittima pena, perdevano anche la pensione. Moralmente sarebbe quindi dovere del legislatore riandare indietro nel tempo e ripristinare il diritto alla pensione dal giorno in cui esso è stato sospeso in conseguenza di questo ordinamento vessatorio. Però ciò determinerebbe, purtroppo, altri gravi problemi che non possono non essere attentamente valutati.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Quelle norme si basavano su un principio generale, in base al quale il condannato all'interdizione dai pubblici uffici perdeva anche il diritto alla pensione ordinaria. Infatti, prima vi è stata una sentenza della Corte costituzionale in merito alle pensioni ordinarie e successivamente un'altra per le pensioni di guerra.

Nello stabilire la data di decorrenza, il Governo ha ritenuto opportuno fare riferimento, anziché alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale, al termine fissato nella legge 18 marzo 1968, n. 313, che già non considerava, come ho detto, l'ipotesi di condanna penale come motivo di esclusione dal diritto alla pensione.

C O R R I A S . Vorrei sapere che criterio è stato seguito, agli effetti della retrodatazione, per quanto riguarda le pensioni ordinarie dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità delle norme di esclusione del diritto alla pensione per i condannati con l'interdizione dai pubblici uffici.

P R E S I D E N T E . La domanda del senatore Corrias tende evidentemente a valutare se vi è la possibilità di riferirsi al caso precedente delle pensioni ordinarie.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

49ª SEDUTA (13 maggio 1970)

Z U G N O , *relatore*. Non vi è dubbio che sotto il profilo morale il problema della retrodatazione alla data di sospensione del diritto abbia piena validità. È altrettanto vero, però, che per ovvie ragioni la decorrenza deve essere fissata ad una data che non può essere quella dell'origine della sospensione. A favore della data stabilita nel disegno di legge militano due ragioni: la prima è quella, già citata dall'onorevole Sottosegretario, che si riferisce alla legge 18 marzo 1968, n. 313; la seconda è che bisogna evidentemente tener conto dei termini di prescrizione, che in materia pensionistica sono al massimo di due anni. Quindi, in sostanza, al massimo si potrebbe tornare indietro di due anni dalla data di promulgazione della sentenza della Corte costituzionale. Infatti, a mio parere, l'istituto della prescrizione, quale principio di carattere generale, non può essere modificabile in conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale, per cui i termini della prescrizione mantengono intera la loro validità anche in questo caso.

Pertanto, per le ragioni che ho esposto, ritengo soddisfacente la data del 16 gennaio 1968, stabilita dal disegno di legge.

F O R T U N A T I . Vorrei sapere anch'io come ci siamo regolati con le pensioni ordinarie, perchè non dobbiamo correre il rischio di usare due misure: per le pensioni ordinarie e per quelle di guerra. Può darsi che si sia sbagliato anche allora non accogliendo il principio di una maggiore retroattività. In ogni caso occorre adeguarsi a quelle modalità. Quindi mi associo alla richiesta del senatore Corrias e chiedo che si sospenda la discussione in attesa di conoscere dati precisi sulla pensionistica ordinaria.

P R E S I D E N T E . Molti di noi che sono qui hanno avuto esperienza di carcere politico: anch'io ho avuta la mia parte. Ci siamo ritrovati con coloro che erano chiamati detenuti comuni per rapporto ai politici, in gran parte povera gente che finiva col manifestare a noi le pene e le traversie della vita. Quanti di costoro sono stati suggestionati dal cattivo esempio familiare! E la colpa remota — forse quella vera — di chi era? C'è un vecchio proverbio della Brianza che dice: « Tre cose conosceremo solo in Paradiso: di chi sono i denari, di chi sono i figli, di chi sono le colpe ».

Comunque, se c'è stato uno sbaglio è giusto che ci sia una punizione, ma non è giusto che alla normale punizione se ne aggiunga una suppletiva come la sospensione di un diritto acquisito, ossia della pensione, perchè si arriva allora a un provvedimento avente vero e proprio carattere persecutorio.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Penso sia opportuno un breve rinvio della discussione in modo da consentire l'accertamento dei motivi che hanno indotto a scegliere la data di decorrenza degli effetti della sentenza della Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13.